



ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 46/2024 DEL 09/05/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ANCONA

DIVIETO DI TRANSITO NEL VARCO DI VIA GOITO PER ACCESSO ALL'ARENILE DI ANCONA-FALCONARA MARITTIMA, DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 21:00 DEL 25 MAGGIO 2024, IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "FALCOMICS 2024 – HORSES&COSPLAY"

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza n. 8/2001 di questa Autorità recante il regolamento per l'accesso all'arenile di Falconara Marittima;
- VISTA** la domanda del Comune di Falconara Marittima, assunta al prot. n. E-5837 del 12/04/2024, avente ad oggetto la richiesta di interdizione all'accesso all'arenile



dal varco di Via Goito per la giornata di sabato 25/05/2024 nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle 21:00 circa, in occasione dell'iniziativa "FALCOMICS 2024 – horses&cosplay", salvo mezzi di soccorso e autorizzati di staff dell'evento, per consentire lo svolgimento di workshop fotografici, nel tratto di spiaggia libera antistante il sottopasso di via Goito, con cosplay a cui si potrà partecipare solo attraverso prenotazione. Sempre nell'ambito dello stesso workshop saranno presenti alcuni cavalli addestrati per realizzare le fotografie che poi verranno condivise attraverso le pagine social dell'iniziativa;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dalla Amministrazione istante, quale Ente responsabile dell'iniziativa sopra descritta, di limitare gli accessi all'arenile nell'arco temporale indicato per consentire lo svolgimento in sicurezza del programma previsto;

RITENUTO di dover provvedere alla emissione di apposito provvedimento nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle relative attività;

VISTI gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

A decorrere dalle ore 12:30 alle ore 21:00 del 25/05/2024 il sottopasso di Via Goito è interdetto all'accesso all'arenile di Ancona e Falconara Marittima in occasione dello svolgimento del programma previsto dal Comune di Falconara Marittima per l'evento denominato "Falcomics 2024 – horse&cosplay". Nello specifico le attività che si andranno a realizzare sono workshop fotografici, nel tratto di spiaggia libera antistante il sottopasso di via Goito, con cosplay a cui si potrà partecipare solo attraverso prenotazione, nonché saranno presenti alcuni cavalli addestrati per realizzare le fotografie che poi verranno condivise attraverso le pagine social dell'iniziativa.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività connesse alla manifestazione di cui alle superiori premesse e per l'intera durata della stessa, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività previste per lo svolgimento delle stesse.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali nonché gli autorizzati di staff dell'evento.

Il responsabile dell'organizzazione dell'evento è il Comune di Falconara Marittima.



È cura del soggetto responsabile posizionare apposita segnaletica temporanea recante le indicazioni ed i riferimenti temporali dell'interdizione. Si ricorda a tal riguardo che la segnaletica di natura temporanea e amovibile dovrà essere posizionata con un anticipo minimo pari a 48 ore dalla data di inizio dell'interdizione dell'area.

Il richiedente dovrà altresì provvedere alla rimozione di tutta la segnaletica di natura amovibile, riconsegnando l'area in pristino stato.

Art. 2

Il Comune di Falconara, in persona del Responsabile del procedimento, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la locale Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

Art. 3 – Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 09/05/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)